



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Associazione "WWF Italia ETS", con sede in Roma in via Po 25/c, (di seguito denominata WWF Italia) nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Luciano Di Tizio, domiciliato per la carica presso la sede legale del WWF,

E

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI), con sede in Roma, P.zza Randaccio 2 (di seguito denominata ANMI, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Pierluigi ROSATI, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ANMI,

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE:

Il WWF Italia:

- è Ente morale riconosciuto con D.P.R.4.4.1974 n. 493, individuata quale Associazione perseguente finalità di protezione ambientale mediante Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20.2.1987, e affiliata all'ONG internazionale WWF International, che opera in Italia e all'estero anche attraverso:
 - lo sviluppo, il finanziamento e l'esecuzione di programmi, progetti, studi e ricerca scientifica nel campo della conservazione, della promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente;
 - la promozione di forme di collaborazione, accordi e partneriati con Istituzioni e soggetti pubblici e privati;
 - la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali nonché attività di informazione, educazione e formazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente anche per il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini volta alla realizzazione della attività sopra elencate;
- è impegnato in iniziative e progetti incentrati sul Mar Mediterraneo, la sua tutela, l'impiego sostenibile delle sue risorse e la sua valorizzazione, iniziative e progetti svolti anche in collaborazione con l'Ufficio di programma Mediterraneo del WWF Internazionale;
- sta svolgendo attività e progetti mirati alla promozione di una pesca più sostenibile;
- ha avviato il progetto "Le Vele del Panda", in collaborazione con WWF Travel. Tale progetto, svolto nell'ambito della campagna #GenerAzioneMare del WWF Italia, è finalizzato alla creazione di un database sulla diversità, l'abbondanza e la distribuzione delle specie di cetaceo nel Santuario Pelagos e in diverse aree del Mediterraneo. Questo obiettivo verrà raggiunto grazie al coinvolgimento di ricercatori e cittadini, che verranno coinvolti in una nuova community basata su collaborazione, sensibilizzazione ed educazione, per costruire un efficace network di Citizen Science per la conservazione del Mediterraneo;

- svolge attività finalizzate alla ricerca e alla conservazione delle tartarughe marine tramite un network di operatori esteso in varie regioni italiane e che tale attività consiste nella riabilitazione di singoli individui (tramite centri di recupero), nella sensibilizzazione di categorie coinvolte nella salvaguardia di questi animali, nella raccolta di dati su individui spiaggiati o accidentalmente catturati nel corso delle campagne di pesca, nella marcatura degli esemplari rilasciati, nel monitoraggio dell'interazione con gli attrezzi da pesca, nella salvaguardia dei siti di nidificazione;

L'ANMI, la cui struttura periferica si basa su oltre 400 Gruppi ubicati in tutta Italia e consta di 33.000 Soci:

- è la libera unione di coloro che hanno appartenuto o appartengono senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, nello spirito di appartenenza, continuità e unità alla Forza Armata, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono continuare a servirla in ogni modo e in ogni tempo;
- è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
 - a. tenere vivo fra i Soci il culto della Patria, il senso dell'onore e l'attaccamento alla Marina Militare;
 - b. mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei Marinai caduti;
 - c. tutelare il prestigio dei Marinai in congedo, alimentare in loro il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro e i Marinai in servizio;
 - d. promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella materiale;
 - e. promuovere, favorire e gestire attività sportive, soprattutto nautiche e marinesche fra i Soci, i loro familiari e i simpatizzanti;
 - f. collaborare con la Marina Militare sia nel settore della propaganda e della promozione (intese a sviluppare la cultura e la coscienza marinara, favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci, e a incentivare l'arruolamento dei giovani nella Forza Armata) sia nel supporto alle iniziative di interesse della stessa Marina Militare;
 - g. promuovere la partecipazione degli associati ad attività di Volontariato e di Protezione Civile;
 - h. promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate con il mare, l'ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della vita umana in mare e la loro diffusione soprattutto fra i giovani.

CONSIDERATO CHE

Le Parti hanno, pertanto, identificato una serie di aree di attività di comune interesse;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2
(Finalità e obiettivi)

Con la presente intesa le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, finalizzato allo sviluppo e svolgimento di attività di comune interesse, rientranti principalmente nelle seguenti aree:

1. divulgazione, sensibilizzazione pubblica e citizen science sulla protezione degli ambienti marini e della biodiversità marina, anche attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, campagne congiunte di comunicazione;
2. collaborazione al citato progetto "Le vele del Panda" e ai monitoraggi dei cetacei che si svolgono nell'ambito dello stesso;
3. monitoraggio, protezione dei nidi di tartaruga e di recupero delle tartarughe marine;
4. conservazione della biodiversità marina, con particolare interesse per le specie di cui all'allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE, attuata con DPR 357/97;
5. promozione di una pesca più sostenibile anche attraverso la sensibilizzazione dei pescatori ricreativi;
6. pulizia delle spiagge e dei fondali marini nell'ambito delle campagne promosse a questo fine dal WWF Italia.

ART. 3
(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini, sulla base dei quali verranno attuate le iniziative comuni e stabiliti i rapporti di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, saranno oggetto di specifiche convenzioni operative.

ART. 4
(Attuazione e monitoraggio)

Per l'attuazione della presente intesa, le Parti operano in modo coordinato e designando un Responsabile per l'attuazione della Convenzione all'interno della propria struttura nella persona di:

per il WWF: dott.ssa Giulia Prato

per l'ANMI: Contr. "Aus." Francesco Luparelli

I Responsabili per l'attuazione della Convenzione avranno il compito di elaborare proposte per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e di predisporre le relative convenzioni operative di cui all'art 3.

ART. 5
(Risorse)

WWF e ANMI realizzeranno la suddetta collaborazione, facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo e non di ruolo che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili per l'attuazione della Convenzione nonché alle proprie dotazioni strumentali fermo restando la possibilità di procedere, a cura del WWF, alla formazione delle unità di personale sulle procedure da seguire in occasione delle attività di cui all'Art. 2. restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 6
(Collaborazioni esterne)

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, le Parti d'intesa potranno avvalersi della partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati.

ART. 7
(Riservatezza)

In sede di stipula delle future convenzioni attuative del presente Protocollo, le Parti definiscono d'intesa i casi, in cui i dati e la documentazione prodotta in esecuzione dell'attività prevista dovranno essere sottoposti all'obbligo di riservatezza.

Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e le conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante a ognuna.

Fatta salva la normativa vigente in materia, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta o trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto non sarà considerata riservata.

ART 8
(Utilizzo del Marchio)

Ciascuna Parte potrà utilizzare il marchio dell'altra esclusivamente per comunicare l'esistenza della presente Convenzione e delle relative attività, che saranno avviate per la sua attuazione e solo per la durata di vigenza della stessa.

L'utilizzo del marchio delle Parti per finalità diverse dal precedente comma è ammesso solo previa autorizzazione scritta del Titolare del marchio stesso.

ART. 9
(Decorrenza del Protocollo e diritto di recesso)

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale e non è tacitamente rinnovabile.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 3 mesi. In caso di recesso, restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ART.10
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento di dati personali.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nella presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza (Art. 32).

Inoltre, ai sensi degli Artt. 13 e 14 della suddetta normativa, le Parti si impegnano reciprocamente a informare gli interessati per le finalità e modalità del trattamento.


ART 11
(Registrazione e spese)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li **12 APR 2023**

Per il WWF
Il Presidente e legale rappresentante
Dr. Luciano Di Tizio



Per l'ANMI
Il Presidente e legale rappresentante
Amm. Sq. (r) Pierluigi Rosati

